

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della
Provincia il **19 MAR. 2004**

Adunanza 24 febbraio 2004

Compresa nell'elenco trasmesso al Capigruppo
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/03/2000, n° 267

**OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CAVOUR - VARIANTE PARZIALE N. 3
AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Protocollo: 166 - 49458/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Cavour risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 64 - 40945 del 7/02/1985 e di successive varianti, approvate con deliberazioni GR. n. 63 - 03576 del 10/11/1991 e n. 9 - 02202 del 12/02/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 03/02/2003, la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2003, la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, inviata alla Provincia, in data 12/01/2004, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; ha integrato la documentazione in data 18/02/2004, con la trasmissione di un parere legale (in merito ad uno degli interventi proposti) e della Tav. n. 3.2;

considerato che al Comune di Cavour sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 5.043 nel 1971, 5.085 abitanti nel 1981, 5.226 abitanti nel 1991; 5.286 nel 2001 dato che conferma un andamento demografico pressoché costante;
- superficie territoriale di 4.900 ettari di pianura. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 689 ettari appartengono alla Classe I[^] e 2.781 alla Classe II[^], complessivamente rappresentano circa il 71% dell'intero territorio comunale, denotandone l'eccellente

Il Funzionario
M. Grazia Dellera

- vocazione agricola. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 27 ettari;
- risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, Sub-ambito "Area Vigone", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - è individuato dal P.T.C. come capoluogo del *bacino produttivo marginale* dell'area afferente;
 - infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 589 (ora di interesse provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 152, n. 154 e n. 156;
 - è interessato da un progetto per un tratto di nuova viabilità - Circonvallazione del Centro storico;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisone, Pellice, Cantogno, Chiamogna, Grana di Bagnolo e dal Rio Marone, compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Rio Secco, Bealera Via Vecchia, Rio Strepissone Bianco;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 1.011 ettari di aree inondabili, con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.130 ettari (pari al 23% circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "*limite di progetto*", con una lunghezza pari a circa 9.000 m;
 - tutela ambientale:
 - è interessato dall'Area Protetta Regionale Istituita: "*Riserva Naturale Speciale della Rocca di Cavour*" sul quale insiste anche il Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10001 della "*Rocca di Cavour*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 72/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati:

- al potenziamento di una attività di ristorazione esistente;
- alla realizzazione di un campo da golf a nove buche, al fine di perseguire gli obiettivi della valorizzazione turistica del Comune e dell'evento olimpico "Torino 2006", nell'intenzione di consolidare e mantenere il tessuto produttivo e gli addetti in esso occupati;
- al recepimento, a livello normativo, un articolo delle N.d.A. del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.);

rilevato che il Comune di Cavour, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modificazioni, normative e cartografiche, riassumibili come segue:

- l'ampliamento, pari a mc 700, di un'attività di ristorazione esistente, restando invariati gli altri parametri urbanistici della area di completamento "RC6";
- modifica di destinazione della zona "CP2", già inserita nel P.R.G.C. vigente ed attualmente destinata ad *attività ricreative sportive con mezzi fuoristrada*. La variante propone la modifica di destinazione in *attività ricreative e sportive*, per consentire la realizzazione del campo da golf a nove buche e delle strutture necessarie alla sua fruizione (club house, locale accoglienza, ufficio, bar, spogliatoi, servizi igienici, locale ricovero attrezzi e tettoie aperte per postazioni per battitori liberi), per una superficie coperta massima pari a mq 300 e una cubatura di mc 700;
- il recepimento, dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po* (P.A.I.), disciplinante gli interventi ammessi nella Fascia "B";
- contestualmente, al fine di rispettare i parametri di Variante parziale, previsti dalla vigente normativa, viene ridotta la cubatura, realizzabile in zona "R15" (*centro storico - isolato 15*) di circa mc 1.750, in considerazione anche della difficoltà di inserire un tale ampliamento in una zona sensibile come il centro storico. Viene altresì modificato l'articolo n. 14 "*agglomerati urbani di antica formazione (centro storico) - zona normativa R*" delle N.d.A. del P.R.G.C., prevedendo la possibilità di ampliamento delle volumetrie chiuse esistenti in misura del 10%, anziché del 50%, recuperare così la restante volumetria, da destinare alle attività oggetto della presente variante;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 19/02/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Cavour, adottato con deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2003:
- a) con riferimento alla proposta di realizzazione di un campo da golf, si rileva che la documentazione allegata alla Variante è priva della Tav. n. 3.2 (richiamata dalla "Relazione Illustrativa" e dalle "Norme di Attuazione") indispensabile per consentire una corretta individuazione dell'area per attività ricreative e sportive "CP2"; la suddetta tavola dovrà essere formalmente adottata con la deliberazione di approvazione definitiva. La Variante in esame, pertanto, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici" e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41". Si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- b) con riferimento all'area "CP2", si riscontra (dalla documentazione integrativa di carattere informale trasmessa) che la sua collocazione ricade all'interno della fascia "B" del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.). La Variante in esame, al fine di rendere fattibile l'intervento, assimila la struttura proposta ad un "complesso ricettivo all'aperto", ammesso in fascia "B" dall'art. 30 delle N.d.A. del P.A.I.; l'articolo citato prevede altresì la condizione che vengano condotti studi preliminari di "... compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente". Alla Variante non risultano allegati studi ed approfondimenti di carattere geologico che consentano di valutare la congruità dell'intervento. Qualora il Comune intenda, come emerge dal parere legale, consentire l'intervento assimilandolo ad un "complesso ricettivo all'aperto", si fa presente che, in base alla vigente normativa regionale in materia, per quanto attiene i campeggi, se ne ".... esclude la realizzazione in aree classificate nelle Classi terze ..." ai sensi della Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP;
- c) per quanto attiene la carenza di documentazione di carattere geologico, si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:
- l'art. 14 della L.R. 56/77, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C. siano presenti, tra gli altri: "le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio" e "la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza",
 - la Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per

- l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che "A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG";
 - la **Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP**, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che "... le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame". La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";
- d) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..." (c. 3 art. 5) e che "... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Cavour, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Cavour la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso